

**COMUNE DI POMPEIANA**PROVINCIA DI IM

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.8****OGGETTO:****MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMUNE MONTANO DEL COMUNE DI POMPEIANA, IN CONSEGUENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 SETTEMBRE 2025 N. 131 - INDIRIZZI PROGRAMMATICI.**

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LANTERI VINCENZO - Sindaco	Sì
2. BUCCI FABRIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. GINATTA ORNELLA - Assessore	Sì
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Maccapani Achille il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che è recentemente entrata in vigore la Legge 12 settembre 2025, n. 131, cd “*Legge Montagna*” che mira a valorizzare le aree montane italiane attraverso misure economiche, fiscali e sociali per contrastare lo spopolamento e favorire lo sviluppo;
- che detta Legge prevede già nell'immediato uno stanziamento di circa 200 milioni di euro all'anno, per il triennio 2025-2027, da destinare a una serie di interventi nei territori montani. Le risorse, secondo il testo approvato, andranno a finanziare servizi essenziali come la sanità e l'istruzione, con incentivi specifici per medici, operatori sanitari e insegnanti disposti a lavorare nei comuni montani. Ulteriori fondi saranno indirizzati ad agricoltura, mobilità, infrastrutture digitali e turismo, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti e rendere più attrattivi territori che negli ultimi decenni hanno sofferto di spopolamento e marginalizzazione;
- che tra gli scopi della suddetta normativa possono, *ex plurimis*, essere sinteticamente citati i seguenti:
 - o sostenere i lavoratori della sanità e della scuola che sono presenti nelle aree montane. Il provvedimento evidenzia l'importanza di mantenere efficiente il sistema dei servizi essenziali in zone caratterizzate da bassa densità abitativa e criticità di accesso.
 - o rafforzare la presenza e la qualità dei servizi pubblici fondamentali, elemento imprescindibile per la vitalità delle comunità montane.
 - o Incentivare la natalità. Per contrastare lo spopolamento nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei comuni in questione dopo l'entrata in vigore della legge in disamina, viene riconosciuto, entro i 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo deve essere determinato con decreto del Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità.
 - o promuovere l'imprenditoria giovanile. Peculiare attenzione viene manifestata dall'articolato nei confronti dei giovani imprenditori, i quali intendono principiare attività nelle zone montane, contemplando agevolazioni fiscali e contributi tesi a sostenere le microimprese. Le aziende costituite da giovani under 41 possono usufruire di crediti d'imposta per i primi anni di attività, sostenendo in tal modo la nascita e lo sviluppo di aziende nei territori di montagna. Viene anche promosso lo smart working nei piccoli comuni montani, quale misura per favorire in lavoro agile e contrastare il fenomeno dello spopolamento;
 - o prevedere che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possano definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree in questione;
- che, ai sensi della citata normativa, segnatamente all'articolo 2 si prevede che venga effettuata la “*Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi*”. In particolare, il citato articolo 2 prevede che “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza*”;

CONSIDERATO:

- che, dai lavori preliminari al DPCM e dalle stesse affermazioni e dichiarazioni pubbliche del Ministero e del Ministro competenti si è evinto sin da subito in modo chiaro che l'attuale parametrizzazione dei cd comuni montani è stata oggetto di drastiche e pesanti modificazioni;

- che dal recentissimo accordo sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani, in data 5 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 281/1997 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono emerse informazioni sommarie estremamente preoccupanti, in base alle quali le proiezioni prevedono attualmente di riconoscimento di 142 Comuni montani in tutta la Regione Liguria: in particolar modo, relativamente alla Provincia di Imperia, risultano essere stati riconosciuti Comuni costieri come Sanremo e Ventimiglia, escludendo invece il Comune di Pompeiana;
- che questa scelta politica e il risultato dell'intesa suscitano forti perplessità, vista l'esclusione finalizzata evidentemente a favorire Comuni rivieraschi, noti per il turismo balneare e con condizioni socioeconomiche elevate; oltretutto Pompeiana è un Comune contraddistinto da una realtà territoriale immersa pienamente in un contesto di entroterra con territori particolarmente acclivi;
- che risulta incomprensibile la ragione della scelta compiuta a livello ministeriale e/o regionale, e non si capisce se sia dovuta agli algoritmi impostati male oppure ad altre volontà, sconosciute a questa Amministrazione Comunale;
- che peraltro il territorio comunale di Pompeiana è contraddistinto da fattori ed elementi paesistico-rurali tali da contraddistinguere i valori di montanità; per esempio, sull'altitudine, Pompeiana risulta constare di 200 metri sopra il livello del mare, quando sono stati ammessi nella nuova costituenda classificazione Comuni di altitudine inferiore; inoltre il territorio comunale suddetto è contraddistinto dalla presenza del sito di importanza comunitaria ZSC Pompeiana (contraddistinto da un'estensione complessiva di 184 Ha, rispetto all'estensione di tutto il territorio civico comunale pari a 538 Ha, e dunque corrispondente al 38 %), che peraltro rappresenta una connessione ambientale funzionale tra la costa e gli ambiti vallivi discendenti dalle propaggini liguri-alpine, la cui importanza relativa è in particolare legata alla specificità dell'ambiente subcostiero caratterizzato in particolare da aree pastorali, lembi di pseudogariga, superfici denudate con una demarcazione piuttosto netta con le aree intensamente strutturate per la produzione agricola intensiva situate a ridosso della costa e dei nuclei insediati;
- che lo ZSC Pompeiana è altresì contraddistinto da un'area collinare, costituente uno dei lembi residuali di una vasta fascia pastorale ove si svolgeva un'intensa transumanza dalle zone elevate delle Valli Argentina, Armea ed Impero per lo svernamento delle greggi provenienti dalle comunità alpine; le caratteristiche vegetazionali e del paesaggio rurale di tali aree retrocostiere evidenziano ancora perfettamente questo assetto; a Pompeiana è possibile individuare ancora manufatti pastorali (caselle, stazzi, perimetrazioni, percorsi) del tutto simili a quelli della Valle Impero e del Monte Faudo;
- che all'interno della ZSC Pompeiana risultano presenti specie faunistiche di rilevante valore ambientale, in particolare gli habitat di interesse prioritario ai sensi della direttiva 92/43 CEE; significativa è infatti l'abbondante fioritura di orchidee mediterranee e numerose sono le specie protette da direttive/convenzioni; basti pensare anche alla presenza di *Lacerta lepida* (*Timon lepidus*), specie rarissima in Italia avente in Liguria il suo limite orientale, per la quale si è proposto dalla Regione Liguria il conferimento (per le sole popolazioni italiane) di specie prioritaria: il sito rappresenta una delle aree italiane più idonee alla conservazione di tale specie;

DATO ATTO che la scelta inaccettabile e per nulla condivisibile di escludere il Comune di Pompeiana dall'elenco dei Comuni montani della Regione Liguria, da parte del legislatore nazionale, risulta in palese contrasto con i valori ambientali e paesistici che da sempre contraddistinguono il territorio comunale, e che deve essere avversata con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, anche attraverso eventuali ricorsi giurisdizionali;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale, nei mesi scorsi, ha partecipato attivamente e con responsabilità a tutti i tavoli di confronto istituzionale, rappresentando con continuità preoccupazioni e criticità riguardo alle modalità e ai metodi utilizzati nel processo di definizione dei nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani, così come proposti dal Ministro per gli Affari Regionali e le

Autonomie Roberto Calderoli, atteso che tali modalità, sul piano politico e istituzionale, si confermano profondamente discutibili;

DATO ATTO che l'impostazione del decreto ha infatti assimilato in maniera automatica e indifferenziata contesti alpini, prealpini e appenninici, ignorando le profonde differenze storiche, sociali, economiche e infrastrutturali che da sempre contraddistinguono questi territori;

CHE la "montanità" non può ridursi a un semplice dato altimetrico, quando invece essa rappresenta un insieme complesso di condizioni strutturali quali l'isolamento geografico, la fragilità idrogeologica, i microclimi penalizzanti, la carenza di servizi essenziali, le difficoltà di accesso e la debolezza del tessuto economico; elementi, questi, che non risultano adeguatamente considerati dalla normativa in oggetto;

CHE, dopo mesi e mesi di un confronto spesso sterile e divisivo, le risultanze devono ritenersi ormai dannose e sicuramente lesive dei valori paesistici, ambientali e territoriali che contraddistinguono le peculiarità dell'ente;

CHE l'obiettivo dichiarato di valorizzare le zone montane italiane superandone gli svantaggi strutturali attraverso incentivi economici, fiscali e sociali, risulta dunque palesemente mancato;

DATO ATTO che sono in corso, sia attraverso ANCI Liguria, sia mediante i rapporti intercorrenti con i vari Comuni esclusi delle Province di Imperia e Savona, ai fini di promuovere azioni comuni e coordinate, finalizzate anche alla previsione di possibili ricorsi giurisdizionali in forma collettiva;

DATO ATTO altresì che, proprio in data odierna, mercoledì 11 febbraio 2026, ANCI Liguria ha preannunciato attraverso gli organi di informazione online la richiesta formale a Regione Liguria di aprire con la massima urgenza un tavolo di confronto *"per definire congiuntamente come intervenire a supporto dei Comuni penalizzati"*, preannunciando inoltre la convocazione di una riunione con *"i Sindaci dei Comuni esclusi per accompagnarli, qualora lo ritengano opportuno, verso una class action cumulativa promossa dall'Associazione"*;

DATO ATTO che anche Autonomie Locali Italiane, in data odierna, mercoledì 11 febbraio 2026, ha espresso ufficialmente la propria piena contrarietà alle risultanze decisionali assunte nella Conferenza Unificata in data 5 febbraio 2026, riservandosi di adottare a tutela dei Comuni esclusi ogni intervento di sostegno risolutivo nei confronti degli Organi dello Stato, e in particolare nei confronti del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie;

RITENUTO pertanto urgentissimo esprimere una posizione di indirizzo da formalizzare per i successivi adempimenti;

EVIDENZIATA l'imperiosa urgenza del presente provvedimento, in ragione dei rischi conclamati sopra evidenziati, al fine di provvedere all'espletamento degli adempimenti indicati nella seguente parte dispositiva;

DATO ATTO che, peraltro, il Decreto Ministeriale suddetto deve intendersi "costituendo", in quanto non ancora emanato;

DATO ATTO che il presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita della preventiva acquisizione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono in tutto e per tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI PORRE IN ESSERE** tutte le iniziative meglio viste e ritenute per proseguire negli interventi di spettanza di questa Amministrazione, al fine di salvaguardare il Comune di Pompeiana nell'ottica della nuova definizione dei parametri di *montanità* al fine del mantenimento e quindi della attribuzione al Comune di Pompeiana della qualifica legale di Comune Montano;
- 3) DI PREVEDERE** altresì la possibilità di un'adesione ad un eventuale ricorso giurisdizionale collettivo di più Comuni presso il competente Giudice Amministrativo, ai fini dell'impugnazione del costituendo Decreto ministeriale recante la nuova elencazione dei Comuni montani, in attuazione della Legge n. 131/2025, con riserva di formalizzare la suddetta adesione mediante delega ad un Comune capofila, anche mediante il coordinamento a cura di ANCI Liguria, non appena si saranno concretizzate le preintese in corso di sviluppo, di cui questa Amministrazione è già a conoscenza, riservandosi di adottare uno o più ulteriori provvedimenti, a tutela della popolazione, delle imprese operanti nel nostro paese e di tutto il territorio comunale di Pompeiana..
- 4) DI CONFERIRE** mandato al Sindaco affinché prosegua nello sviluppo di tutte le attività, azioni, iniziative finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo;
- 5) DI INOLTARE** urgentemente il presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Imperia;
 - al Presidente della Provincia di Imperia;
 - ad ANCI Liguria;
 - al Presidente della Regione Liguria;
 - all'Assessore all'Agricoltura di Regione Liguria;
 - ai Consiglieri regionali eletti nel territorio della Provincia di Imperia;
 - ai Deputati e Senatori eletti nei collegi ricadenti nel territorio della Provincia di Imperia;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie;
- 6) DI COMUNICARE** altresì la presente deliberazione alle redazioni di Imperia dei quotidiani "La Stampa" e "Il Secolo XIX", alla redazione TGR Liguria RAI, alle redazioni delle testate online Sanremonews, Riviera 24, Primalariviera, Imperiapost, Rivieratime, e alle redazioni delle emittenti televisive regionali Primocanale e Telenord.

Successivamente, la Giunta comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Per effetto di separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
;

DICHIARA

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
LANTERI VINCENZO

Il Segretario Comunale
Maccapani Achille

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/02/2026 al 26/02/2026 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pompeiana , li _11/02/2026_

Il Responsabile della Pubblica
Anfossi Verdiana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ Alla Prefettura di IMPERIA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Pompeiana, li__11/02/2026__

Il Segretario Comunale
Maccapani Achille

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA 11/02/2026

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla presente data di pubblicazione 11/02/2026 (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Maccapani Achille